



**Settore : TECNICO MANUTENTIVO**  
**UFFICIO TECNICO – DETERMINA N. 125 DEL 17/10/2018**

\*\*\*\*\*

DETERMINAZIONE N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

OGGETTO: **IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO ALLA DITTA "MND ITALIA SRL" INTERVENTI SULL'IMPIANTO DI INNEVAMENTO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI MONTECRETO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

VISTA la determina del sottoscritto n. 117 del 13/10/2018 con la quale veniva affidato all'Ing. Galloni Guiduberto di Parma l'incarico per la redazione del progetto esecutivo relativa al "Potenziamento e miglioramento impianto di innevamento pista di discesa Esperia" per un importo totale di €. 207.400,00#;

VISTA la delibera della Giunta Comunale n. 38 del 15/10/2018 con la quale veniva approvato il progetto esecutivo relativo al "Potenziamento e miglioramento impianto di innevamento pista di discesa Esperia" per un importo totale di €. 207.400,00#;

**PRESO ATTO** che le opere sono finanziate:

- con contributo regionale di €. 145.180,00# concesso con determinazione dirigenziale del Responsabile Regionale Servizio Turismo, Commercio e Sport n. 20108 del 12/12/2017, pari al 70% della spesa ammessa di €. 207.400,00# (entrata cap. 828/3 e capitolo uscita 2880/3);
- con fondi propri del bilancio comunale per €. 62.220,00# (entrata cap. 769 azioni Hera e uscita cap. 2880);

**CONSIDERATO** che si deve procedere all'affidamento dei lavori in oggetto, valutate le circostanze e le caratteristiche degli interventi, in conformità a quanto previsto dall'art. 51 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 che così recita:

*"Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali, ovvero in lotti prestazionali (definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese.....";*

**DATO ATTO** che:

- la regola generale della suddivisioni in lotti risponde ai principi comunitari, esplicitativi all'art. 30 – comma 1 – del D.Lgs. n. 50/2016 del "favor participationis" alle procedure da parte delle micro, piccole e medie imprese, nonché di proporzionalità e di non discriminazione;
- la stazione appaltante deve adeguatamente motivare la mancata suddivisione dell'appalto in lotti; da ciò si desume che il legislatore abbia inteso sancire quale regola la suddivisione dell'appalto in più lotti prestazionali, in applicazione dei principi sopra richiamati;



**CIO' PREMESSO**, il sottoscritto ha ritenuto suddividere l'appalto in singoli lotti prestazionali, costituiti dalle singole categorie dei lavori come desunte dal computo metrico;

**RITENUTI PRIORITARI** specifici interventi sull'impianto di innevamento esistente e sui generatori da neve SUFAG, preordinati a realizzare i lavori di potenziamento, come previsti in progetto;

**CONSIDERATO** che si deve procedere all'affidamento dei summenzionati lavori e, quindi, alla scelta del contraente;

**RICHIAMATO** l'art. 36 – comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, in particolare le Linee Guida n. 4 dell'A.N.A.C. di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" che all'art. 3.1 prevedevano:

*"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori anche tramite amministrazione diretta di cui all'art. 3, comma 1, let. gggg) del Codice, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.";*

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 50/2016, il quale, all'art. 25 apporta modifiche all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016, in particolare al comma 2 lett. a): "...le parole: ", adeguatamente motivato" sono sostituite dalle seguenti: "anche senza previa consultazione di due o più operatori economici?"

Da cui, la lettura finale dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 diventa: "Per affidamenti di importo inferiore a €. 40.000,00#, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in Amministrazione."

Il nuovo testo della norma derivante dal correttivo interviene esattamente sui problemi operativi posti dalla combinazione della precedente formulazione e dall'interpretazione rigorosa fornita dall'A.N.A.C. e compie due operazioni:

- 1) Una chirurgica, eliminando, come visto, il riferimento all'adeguata motivazione;
- 2) Una additiva, specificando che l'affidamento non deve necessariamente avvenire a valle di una consultazione (meglio dire, comparazione o confronto concorrenziale) tra due o più operatori economici;

La specificazione che, ai fini dell'affidamento diretto, non occorre la consultazione di due o più operatori economici appare proprio, nella sostanza ma anche nella forma, una risposta all'A.N.A.C.: il legislatore intende porre nel nulla le indagini dell'A.N.A.C. in merito agli affidamenti diretti ed afferma esplicitamente che essi possono essere disposti pure senza un confronto tra operatori economici. L'effetto concreto, anche se implicito, della riforma dell'art. 36 – comma 2 lett. a), consiste nel riportare l'affidamento diretto ad un affidamento realmente diretto, cioè non mediato da sistemi di selezione del contraente, sorretti da formalità di evidenza pubblica. Rimane comunque l'obbligo di rispettare i principi definiti dall'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016.

Occorre precisare che per quanto sia possibile e lecito affidare direttamente appalti ad un operatore economico senza particolari formalismi, tuttavia non ci si potrà legare inscindibilmente a quell'operatore: il successivo affidamento dovrà riguardare un nuovo e diverso appaltatore, il che assicura il rispetto quanto meno dei principi di libera concorrenza e non discriminazione;



**TUTTO CIO' PREMESSO**, il sottoscritto ha contattato e consultato ditte specializzate nel settore, in possesso dei requisiti e capacità, come previsti dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, dotate di capacità, mezzi ed esperienza nel settore specifico degli impianti di innevamento e dei generatori da neve, e la ditta MND ITALIA SRL con sede legale in Milano – Via Galilei n. 5 – e sede operativo in Gussago (BS) – Via Golgi n. 10 – P.I.: 13459760156 – ha presentato preventivo di spesa di importo pari a €. 5.108,02# oltre a IVA 22% per €. 1.123,76# per un totale complessivo di €. 6.231,78#;

**VISTA** la propria competenza ai sensi del provvedimento del sindaco in data 02/01/2017 n. 2 con il quale la responsabilità dell'area tecnica-manutentiva del Comune di Montecreto viene mantenuta in capo al Geom. Ballotti Giuseppe;

### DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE** gli interventi sull'impianto di innevamento esistente e sui generatori da neve SUFAG, preordinati a realizzare i lavori di potenziamento, come previsti nel progetto redatto dall'Ing. Galloni Guiduberto, relativo al "Potenziamento e miglioramento impianto di innevamento pista di discesa Esperia" per un importo totale di €. 207.400,00#, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 38/2018, alla ditta **MND ITALIA SRL** con sede legale in Milano – Via Galilei n. 5 – e sede operativo in Gussago (BS) – Via Golgi n. 10 – P.I.: 13459760156 – per un importo pari a 5.108,02# oltre a IVA 22% per €. 1.123,76# per un totale complessivo di €. **6.231,78#**;
- 2) **DI ACCERTARE** sul cap. 828/3 l'importo di €. **145.180,00#** quale contributo Regione Emilia Romagna e **IMPEGNARE** sul cap. 2880/3 la somma di €. **6.231,78#** a favore della suddetta ditta;
- 3) **DI DARE ATTO** che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2018.

CIG ZD425947FC

IL RESPONSABILE AREA TECNICA  
Ballotti Geom. Giuseppe

